

DI RILANCIO

Pignoramenti di stipendi e pensioni sospesi fino a settembre

Proximo a pag. 29

Il decreto Rilancio blocca le procedure per gli atti avviate prima del 19 maggio

I pignoramenti da settembre

Lo stop alle trattenute sullo stipendio fino al 31 agosto

DI GIULIA PROVINO

Le trattenute effettuate dal datore di lavoro riprenderanno dal 1 settembre 2020. Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima del 19 maggio (data di entrata in vigore del dl n. 34/2020), se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Non sono, però, rimborsabili le quote già versate prima del 19/5/2020. Questa è una delle risposte alle domande più frequenti (faq) fornite dall'[Agenzia delle entrate](#)-Riscossione in merito alle nuove misure in favore dei contribuenti introdotte in materia di riscossione

dal dl n. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio») pubblicato nella G.U. n. 128 del 19/5/2020.

Il provvedimento, in particolare, prevede la sospensione fino al 31 agosto dei termini per i versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione, che dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Inoltre, prevede la sospensione delle notifiche di nuove cartelle, delle procedure e degli altri atti di riscossione.

I versamenti delle rate previste per l'anno 2020 della «rottamazione-ter» (scadenza febbraio, maggio, luglio e novembre) e del «saldo e stralcio» (marzo e luglio), se non eseguiti alle relative scadenze, potranno essere effettuati entro il 10 dicembre 2020, senza perdere le agevolazioni previste e senza

oneri aggiuntivi.

È inoltre previsto anche lo stop dal 19/5/2020 fino al 31/8/2020 dei pignoramenti su stipendi e pensioni e altre indennità assimilate, effettuati dall'Agente della riscossione prima dell'entrata in vigore del dl. Rilancio. Pertanto fino al 31 agosto 2020, il datore di lavoro o l'ente pensionistico non effettuerà le relative trattenute e le somme saranno rese disponibili al debitore. Infine, nel periodo di sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020, le Pubbliche Amministrazioni possono procedere al pagamento di quanto dovuto ai propri creditori, senza prima verificare la presenza di eventuali debiti scaduti di importi superiori a 5 mila euro, intestati al beneficiario del pagamento.

—© Riproduzione riservata—



I chiarimenti sulle nuove misure in materia di riscossione introdotte dal dl. Rilancio

Misure	Effetti
<i>Stop a pignoramenti avviati su stipendi e pensioni.</i>	Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima del 19 maggio, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della sospensione e non sono rimborsabili le quote già versate prima del 19 maggio
<i>Sospensione delle notifiche di nuove cartelle, dell'invio di altri atti della riscossione, di versamenti e di avvisi</i>	La sospensione delle notifiche e dei versamenti delle cartelle, è differita al 31 agosto (prima era il 31 maggio). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Inoltre, è possibile richiedere una rateizzazione presentando la domanda entro il 30 settembre 2020. Durante il periodo di sospensione <u>Agenzia delle entrate</u> -Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento). Per i fermi amministrativi già iscritti, durante il periodo di sospensione, è possibile pagare integralmente il debito per ottenerne la cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo
<i>Proroga per il pagamento della «rottamazione-ter» e del «saldo e stralcio»</i>	I versamenti delle rate 2020 della «rottamazione-ter» e del «saldo e stralcio» potranno essere effettuati entro il termine ultimo del 10 dicembre 2020, senza perdere le agevolazioni. Il periodo di tolleranza di 5 giorni non si applica. Per effettuare il pagamento si possono utilizzare i bollettini contenuti nella «Comunicazione delle somme dovute» già in proprio possesso anche se il versamento verrà effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie
<i>La dilazione per le rate è ammessa fino a 10 rate</i>	Le rate dei piani di dilazione in scadenza tra 8 marzo sono sospese fino al 31 agosto 2020. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Inoltre, per tutte le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020 e per i nuovi piani, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste
<i>Dilazioni anche per i rottamati decaduti</i>	I contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate per il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possano presentare la domanda di rateizzazione per i debiti «rottamati» e non pagati
<i>Pagamento senza verifiche per i crediti Pa oltre 5 mila euro</i>	Nel periodo di sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020, le Pubbliche amministrazioni possono procedere al pagamento di quanto dovuto ai propri creditori, senza prima verificare la presenza di eventuali debiti scaduti di importi superiori a 5 mila euro, intestati al beneficiario del pagamento. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l'Agente della riscossione non ha notificato l'atto di pignoramento e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario